

COMITATO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE

REGOLAMENTO

(approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n° 36 del 16 giugno 2000)

INDICE

- Art. 1 ISTITUZIONE DEL COMITATO
- Art. 2 FINALITA'
- Art. 3 PRESIDENZA, COMPOSIZIONE E NOMINA DEL COMITATO
- Art. 4 DURATA IN CARICA E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO
- Art. 5 DISPOSIZIONI FINANZIARIE
- Art. 6 NORMA FINALE

Art. 1 - ISTITUZIONE DEL COMITATO

E' istituito presso la Provincia di Lecce, il Comitato Provinciale di Protezione Civile, quale organismo che partecipa alla organizzazione ed all'attuazione del Servizio Nazionale della Protezione Civile ai sensi della legge 24.02.1992 n° 225 e sulla base delle competenze attribuite alla Provincia dagli artt. 14 e 15 della legge 08.06.90 n° 142 e dal D.Lgs. n°112/98.

Art. 2 - FINALITA'

Il Comitato Provinciale di Protezione Civile, in armonia con gli indirizzi di programmazione nazionale e regionale ed attenendosi ai criteri generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione Civile, ha il compito di:

- valutare ed esprimere il proprio parere sul programma provinciale di previsione e prevenzione verificandone il periodico aggiornamento;
- valutare ed esprimere il proprio parere sui piani provinciali di emergenza verificandone il periodico aggiornamento;
- determinare gli indirizzi generali per la rilevazione, la raccolta e l'elaborazione dei dati interessanti la Protezione civile;
- individuare e fornire indirizzi relativi agli interventi strutturali e non, idonei a tutelare la popolazione ed il territorio dai pericoli di danni conseguenti al manifestarsi di eventi naturali e dall'esercizio di attività umane;
- definire e promuovere iniziative ed attività indirizzate all'informazione ed alla formazione, per una maggiore educazione al rischio ed alla sicurezza individuale e collettiva;

Art. 3 - PRESIDENZA, COMPOSIZIONE E NOMINA DEL COMITATO

Il Comitato é presieduto dal Presidente della Provincia o dall'Assessore delegato ed é costituito come di seguito indicato:

- Rappresentante della Prefettura;
- Rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- Rappresentante della A.S.L. Le/1;
- Rappresentante della A.S.L. Le/2;
- Rappresentante del Settore Lavori Pubblici della Provincia;
- Rappresentante del Settore Tutela dell'Ambiente della Provincia;
- Rappresentante del Settore Gestione Territoriale della Provincia;
- Rappresentante dell'Università degli Studi di Lecce;
- Rappresentante del Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato;
- Rappresentante del Consorzio di bonifica "Ugento li Foggi";
- Rappresentante del Consorzio di bonifica "Arneo";
- Rappresentante del Comando Provinciale della Polizia Stradale;
- Rappresentante del Genio Civile;
- Rappresentante della Croce Rossa Italiana;
- Presidente 3^a Commissione Consiliare o suo delegato componente;
- Rappresentante Azienda Ospedaliera "Vito Fazzi" di Lecce;
- Rappresentante delle Federazioni di Volontariato;
- Rappresentante dell'A.N.C.I. Puglia.

I componenti sono nominati dalla Giunta Provinciale, in base alle segnalazione delle

Federazioni di volontariato, degli enti e degli organismi istituzionali che svolgono attività di protezione civile.

Le funzioni di Segretario del Comitato verranno svolte da un dipendente in Servizio presso l'ufficio di Protezione Civile della Provincia.

Il Comitato può essere integrato, su decisione del Presidente dello stesso, a seconda delle problematiche da trattare e limitatamente ad esse, con i Sindaci delle aree interessate e da esperti.

Si avvale, se necessario, della collaborazione degli Uffici della Provincia, dei Responsabili delle Associazioni di Volontariato della protezione civile, riconosciute dall'Agenzia della Protezione Civile, e di altri Organismi ed Enti competenti.

Art. 4 - DURATA IN CARICA E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO

Il Comitato dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Provinciale ed opera fino alla nomina del nuovo Comitato.

Il Comitato, su convocazione del Presidente, si riunisce di norma con cadenza trimestrale in seduta plenaria ed ogni qualvolta lo richieda un terzo dei suoi componenti effettivi.

Alle riunioni del Comitato possono essere invitati rappresentanti di altri enti, amministrazioni o categorie professionali.

Per la validità delle sedute è necessaria in I^a convocazione la metà più uno dei componenti effettivi; in seconda convocazione è sufficiente un terzo dei componenti effettivi.

Le decisioni del Comitato sono assunte a maggioranza semplice.

Art. 5 - DISPOSIZIONI FINANZIARIE.

Ai componenti esterni all'Amministrazione provinciale, per la partecipazione ai lavori del Comitato è corrisposto un gettone di presenza pari a quello determinato con apposito provvedimento dell'organo esecutivo dell'Amministrazione Provinciale.

Art. 6 - NORMA FINALE

Il presente Regolamento potrà essere modificato ed integrato in osservanza alle vigenti norme di legge e statutarie.